



I.T.S. "C. ANDREOZZI" - AVERSA
Prot. 0008886 del 01/09/2025
VII (Uscita)

A tutto il Personale Docenti e ATA
Alla DSGA
Al Sito Web
All'albo

Oggetto: Disposizioni su fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992.

Alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS), ed al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo- didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

• **Conferma dell'istanza:**

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente

• **Prima istanza:**

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento orario, a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

• **Cronoprogramma dei permessi**

Si precisa inoltre che, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi in parola sono invitati a produrre una programmazione mensile da presentare entro il 28 del mese precedente, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto con disabilità.

In tal caso, il lavoratore, previa informazione potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma che si alla presente nota.

In caso di necessità ed urgenza trova applicazione l'articolo 33 comma 3 della L.104/92 ai sensi del quale: (...*In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso...*)

Da ultimo, si ricorda che, i permessi mensili di cui all'oggetto devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti di cui all'oggetto.

Il vigente CCNL scuola, così recita: "*i permessi mensili (...) devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti*".

CCNL scuola 2019 21 Art. 68 -Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

(...1. *I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.*

2. *Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce ei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.*

3. *In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la*



Istituto Tecnico Statale "Carlo ANDREOZZI"

Settore economico e tecnologico
Viale Europa, 269 - 81031 Aversa – tel. 081/8909178

Sito web: www.itcgandreoZZiaversa.it – e-mail cetd21000r@istruzione.it

Cod. Mec. CETD21000R - C. F. 81001330612



fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso...).

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato:

"Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbe concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore" ...

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito:

"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa" ...

L'Aran, dopo aver richiamato la disciplina contrattuale, chiarisce:

"In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001".

In particolare anche gli interpelli n. 31/2010 e n. 1/2021 del Ministero del Lavoro, hanno riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione anticipata dei permessi, salvo che essa non comprometta le esigenze assistenziali del soggetto disabile.

Per cui la richiesta preventiva a cadenza mensile giustifica la necessità della scuola di far coesistere il buon andamento e le esigenze dovute all'organizzazione didattica giornaliera e il diritto del lavoratore all'utilizzo dei permessi, senza prevalere l'una sull'altro, soprattutto se:

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare le giornate di assenza;
- tale programmazione non comprometta il diritto del disabile all'assistenza;
- si seguono criteri condivisi dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali

Inoltre, si informa il personale in indirizzo che il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto rilevanti novità relativamente alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo 3 straordinario. L'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza", in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Il novellato articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del d.lgs. n. 105/2022 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni per l'assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto che possono fruirne in via alternativa tra loro:

... "Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità



**Istituto Tecnico Statale
"Carlo ANDREOZZI"**
Settore economico e tecnologico
Viale Europa, 269 - 81031 Aversa – tel. 081/8909178

Sito web: www.itcgandreoZZiaversa.it – e-mail cetd21000r@istruzione.it

Cod. Mec. CETD21000R - C. F. 81001330612



in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti".

Pertanto, più soggetti aventi diritto possono richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi, alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.

Qualora ricorra il caso in cui più soggetti fruiscano alternativamente dei permessi mensili per assistenza alla medesima persona, il personale interessato, insieme alla documentazione, dovrà comunicare, con autocertificazione resa ai sensi di legge, il/i nominativo/i di altro/i soggetto/i che alternativamente fruirà/fruiranno dei permessi mensili, indicando il/i giorno/i di permesso fruiti alternativamente.

Ciò premesso, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico e di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del personale assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni/e siano privati del personale titolare e dell'insegnamento disciplinare dovuto

si dispone

che a far data dal mese di ottobre 2025, la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 sia preventivamente concordata, come da disposizioni sopra richiamate, comunicando all'ufficio del personale tramite il format allegato, entro il giorno 28 del mese precedente, le assenze di quello successivo.

Tale procedura può essere interrotta, **in casi straordinari**, a fronte di bisogni urgenti della persona con disabilità/assistita.

Il Dirigente scolastico
Anna Lisa Marinelli